

Titolo IV

Lotta contro le mosche

Art. 196

Nettezza urbana in genere

La raccolta e l'asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili, nonché la costruzione dei depositi di detti materiali, sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 197

Raccolta di immondizie da stabilimenti industriali

Le ordinarie immondizie e le materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali debbono essere raccolte in apposita fossa costruita in cemento con gli angoli arrotondati, coperta in maniera completa da lastra metallica, di capacità non superiore al metro cubo salvo le concessioni che, caso per caso, potranno essere accordate, a giudizio dell'Ufficio di Igiene, secondo le entità di certe lavorazioni. La fossa deve essere munita di canna di ventilazione prolungata in alto, fino sopra il tetto della vicina costruzione e fornita di cappello.

Art. 198

Depositati di immondizie e di materiali putrescibili

Le aree destinate a deposito dei materiali di cui ai precedenti articoli sono designate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, e devono distare dai centri di popolazione agglomerata non meno di 500 metri. I depositi, compresi quelli annessi a scali ferroviari, tranviari, devono essere costruiti per modo che sia possibile il trattamento contro le mosche, da effettuarsi obbligatoriamente, a regola d'arte, con mezzi diretti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

La cernita e l'utilizzazione industriale o agricola delle immondizie e delle materie putrescibili, di cui ai precedenti articoli, devono essere eseguite nelle aree e con le norme che saranno stabilite dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Art. 199

Giardini urbani e terreni coltivati nel centro di popolazione agglomerata

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà permettere la costruzione di depositi dei materiali di cui agli articoli precedenti, per la loro utilizzazione come fertilizzanti, nella misura strettamente necessaria alle coltivazioni, nei giardini urbani ed in terreni coltivati siti a distanza minore di 500 metri dal centro di popolazione agglomerata. Per detti depositi devono osservarsi le prescrizioni di cui all'articolo precedente e quelle altre maggiori che il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, ritenga di dover prescrivere ai fini di un più efficace trattamento contro le mosche.

Art. 200

Allevamento e ricoveri di pollame e altri animali

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, concede la licenza di tenere ricoveri di pollame vivo o di altri piccoli animali, a scopo di industria o di commercio, nel centro di popolazione agglomerata,

sempre previo accertamento che detti depositi siano in condizioni da potersi attuare costantemente le norme che, caso per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche.

Tali allevamenti e ricoveri non devono comunque recare disturbo in alcun modo al vicinato.

Nei confronti di detti depositi si attuano le disposizioni di cui all'art. 22.

Queste disposizioni valgono anche per gli allevamenti e ricoveri di cani.

Art. 201

Esercizi pubblici

Negli esercizi pubblici di cui al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, comprese le latterie, oltre alle prescrizioni contenute nel presente regolamento devono osservarsi le seguenti norme:

- 1) I locali nei quali si tengono, conservano o preparano i cibi e le bevande devono avere le aperture esterne munite di mezzi di protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni date dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario. Ugualmente protetti contro le mosche e con mezzi conformi alle prescrizioni stesse dovranno essere i cibi in genere e le vivande preparate che si espongono in mostra.
- 2) Le stoviglie e in genere, gli accessori da tavola devono essere tenuti al riparo dalle mosche.
- 3) I locali tutti, compreso il retrobottega, devono essere mantenuti ben puliti; i rifiuti e le spazzature devono essere raccolte a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 20; le biancherie sudicie devono essere tenute in recipienti chiusi.

Art. 202

Spacci di generi alimentari

Negli spacci di vendita al pubblico di generi alimentari, all'ingrosso o al minuto, con le altre prescrizioni contenute al presente regolamento, si devono osservare le seguenti norme:

- 1) I preparati di carne, il pane, le paste, i dolci, le conserve, e in genere, qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura, o lavaggio, o dipellamento, o simile, devono essere protetti contro l'inquinamento ad opera delle mosche, con mezzi idonei.
- 2) E' vietata la esposizione, all'esterno dello spaccio, delle sostanze di cui al precedente numero.
- 3) I locali tutti adibiti alla vendita ed i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti ben puliti ed i rifiuti e le spazzature raccolti a norma dell'art. 17 e dell'art. 20.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle macellerie e degli altri spacci che vendano comunque carni fresche.

Art. 203

Venditori ambulanti

I venditori ambulanti dei generi alimentari indicati all'articolo precedente, siano essi ambulanti, o a posto fisso, o in chischi, o in banchette, o simili, devono uniformarsi alle norme contenute nel numero 1 dell'art. 201, per quanto concerne la protezione dei generi alimentari, ivi contemplati, contro inquinamenti ad opera di mosche.

I locali nei quali detti venditori ripongono o confezionano la loro merce devono rispondere ai requisiti di cui al numero 3 dello stesso articolo.

La vendita ambulante di generi alimentari è limitata alla frutta, verdura ed alimenti preconfezionati in appositi contenitori; è comunque proibita la vendita ambulante di pasticceria fresca, gelati sfusi e generi di pizzeria a taglio.

Art. 204

Stabilimenti di sostanze alimentari

Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione, o preparazione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito delle materie in corso di lavorazione e già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento di Igiene od in regolamenti speciali, devono osservarsi le seguenti norme:

- 1) Le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche.
- 2) I depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei residui suscettibili di ulteriore lavorazione, che non sia possibile asportare giornalmente, devono essere protetti dalla invasione delle mosche. I mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche, come idonee coperture delle materie stesse, carte o altre sostanze moschicide sopra e presso le materie in deposito, o altri congegni adatti allo scopo, sono indicati dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Le disposizioni che precedono si applicano anche nei confronti dei mattatoi, delle sardigne e dei depositi di pelli fresche e di residui animali.

Art. 205

Istituti di ricovero e di cura - Collettività

Gli istituti di ricovero e di cura pubblici e privati, nonché le collettività in genere, devono:

- 1) proteggere contro inquinamento ad opera delle mosche: le dispense, le cucine ed i locali comunque destinati alla preparazione e dalla distribuzione degli alimenti, delle bevande e dei medicinali; i mezzi di trasporto interno delle bevande e degli alimenti;
- 2) difendere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche le bevande, gli alimenti ed i medicinali, nei locali destinati a ricovero e cura di infermi di malattie comuni;
- 3) proteggere meccanicamente contro le mosche le latrine e le camere mortuarie, nonché i locali destinati a ricovero e cura di malati di malattie infettive;
- 4) attuare il trattamento contro le mosche nei confronti dei depositi delle immondizie, delle materie putrescibili e dei rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 206

Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera i), D.lgs. 267/2000, spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, comprese le ordinanze ordinarie in materia igienico sanitaria. Permane, invece, di esclusiva competenza del Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale ed ufficiale del governo, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti.

Art. 207

Per la violazione delle norme del presente regolamento comunale, nonché degli atti e provvedimenti amministrativi adottati dal dirigente del competente servizio comunale, in base all'articolo 206 del presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro.